

**AUDIZIONE DELL'ANVUR PRESSO LA VII COMMISSIONE DEL SENATO AVENTE PER OGGETTO LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA PROGRAMMAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI BILANCIO E DI RECLUTAMENTO DEGLI ATENEI IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA PREVISTA DALL'ART. 5, C. 1, LETTERE B) E C) DELLA L. 30/12/2010 N. 240 SECONDO I PRINCIPI NORMATIVI E I CRITERI DIRETTIVI DI CUI AL C. 4, LETTERE b), c), e) ed f) e AL C. 5**

Il Presidente dell'ANVUR Prof. Stefano Fantoni ringrazia il Presidente Sen. Guido Possa, e per suo tramite, tutti i componenti della Commissione per l'audizione concessa all'ANVUR in merito ad uno schema di decreto previsto dalla Legge n. 240 e che riguarda temi centrali della riforma universitaria, quali la programmazione e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento.

L'ANVUR è ben conscia del fatto che gli articoli del decreto toccano punti estremamente sensibili per gli atenei italiani, che stanno vivendo un momento di grande trasformazione e sono soggetti a sollecitazioni e a impegni pressanti, quali la valutazione della ricerca VQR e, prossimamente, l'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e l'accreditamento dei corsi di dottorato.

Peraltro, nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità, che per gli atenei sono rappresentati al massimo livello dal Presidente della CRUI Professor Mancini, l'ANVUR si limita in questa sede ad esprimere un parere sui punti del decreto che attengono alla responsabilità dell'agenzia, e più precisamente la lettera a) del punto 2 dell'articolo 4, l'articolo 8 e la lettera a) del punto 1 e il punto 2 dell'articolo 9.

**La lettera a) del punto 2 dell'articolo 4**

L'articolo 4 riguarda la programmazione triennale del personale, e, nel punto 2 lettera a), fissa un limite alla percentuale del numero dei professori di prima fascia rispetto al numero totale del personale docente (prima e seconda fascia), avendo come obiettivo finale una distribuzione equilibrata tra le tre fasce del personale docente e ricercatore.

La norma consente ai dipartimenti che si sono distinti nel risultato della valutazione della ricerca VQR, attualmente in corso di svolgimento a cura dell'ANVUR, di innalzare il tetto di detta percentuale dal 40 al 50%. L'ANVUR, che ha come elemento portante della propria azione valutativa il riconoscimento del merito, giudica positivamente il testo, anche per la sua spinta incentivante a migliorare per il futuro l'efficacia della ricerca nei nostri atenei. Esprime però un dubbio sul fatto che la differenziazione venga prevista al livello dei singoli dipartimenti, mentre l'azione generale di riequilibrio espressa nell'articolo 4 sembra riguardare gli atenei nel loro complesso. Inoltre, la valutazione VQR, i cui esiti condizionano la differenziazione della soglia sopraccitata dal 40 al 50%, si svolge in un periodo di grandi cambiamenti della struttura dipartimentale degli atenei, a causa della revisione degli statuti richiesta dalla Legge 240; ne consegue che la

valutazione dei singoli dipartimenti, e la conseguente classificazione che sta alla base della lettera a) del punto 2 dell'articolo 4, rischia, almeno in parte, di riferirsi ad una realtà dipartimentale superata dall'applicazione dei nuovi statuti. Forse sarebbe opportuno premiare gli atenei che si sono distinti nella valutazione, in luogo dei dipartimenti, lasciando alla loro autonomia e conoscenza delle nuove realtà dipartimentali, di calibrare i benefici indotti al loro interno.

### **L'articolo 8**

L'articolo 8 riguarda la definizione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, e prevede che la sua determinazione sia definita da un decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANVUR.

Al punto 1, il testo del decreto dice che il costo unitario è “...*determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università*”.

In linea di principio, la conoscenza del costo standard delle funzioni che l'università deve svolgere, tenuto conto delle entrate proprie, pare essere una informazione essenziale per la determinazione del finanziamento pubblico agli atenei. Nella realtà, l'ANVUR concorda con [1] che “*la conoscenza dei costi standard delle attività e la capacità di autofinanziamento delle istituzioni sono informazioni molto difficili da ottenere in modo tempestivo e preciso*”.

Nel nostro paese l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario si è già cimentato in passato (1998) con il calcolo di indicatori atti a determinare il costo standard per studente, e tale pratica è stata utilizzata ai fini del finanziamento pubblico anche in altri paesi [1].

In questa sede, l'ANVUR sottolinea che la determinazione del costo standard “ideale”, vale a dire di quanto sia necessario “spendere” per offrire agli studenti una formazione adeguata, richiede preliminarmente una analisi della realtà nazionale in termini di costi degli atenei, e che alle informazioni sui costi si debba accompagnare la valutazione della qualità del servizio offerto. In altre parole, il concetto di costo standard non deve risolversi in un incentivo agli atenei a “spendere” meno per la formazione, quanto, piuttosto, a premiare le università che riescono ad offrire un servizio di qualità agli studenti limando le inefficienze e gli sprechi ma mantenendo i livelli di spesa correlati alla qualità del servizio.

### **La lettera a) del punto 1 e il punto 2 dell'articolo 9**

L'articolo 9 riguarda la valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, compito cui l'ANVUR è chiamata dal suo regolamento istitutivo e dalla Legge 240. In particolare, alla lettera a) del punto 1 dell'articolo 9, il testo del decreto richiama il principio che la valutazione della produzione scientifica dei docenti e ricercatori sia svolta in “*coerenza con gli indicatori utilizzati per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché dei risultati, ove disponibili, della VQR*”.

Nel punto 2 dello stesso articolo si dice poi che “*la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri ...è stabilita dal Ministero.....sentita l’ANVUR*”.

L’ANVUR valuta positivamente il fatto che il decreto correli in maniera esplicita i diversi esercizi di valutazione nei quali l’agenzia è impegnata, vale a dire, la valutazione del reclutamento, l’abilitazione scientifica nazionale, e la VQR, così lanciando un messaggio di coerenza agli atenei e ai docenti e ricercatori italiani e invitandoli a seguire percorsi di eccellenza nello svolgimento della loro attività, anche pubblicitaria.

Tra gli indicatori elencati alle lettere a)-f) del punto 1 dell’articolo 9 l’ANVUR sottolinea con particolare favore un invito ad evitare le politiche di *inbreeding* delle lettere b) e c), ritiene, con il Presidente On. Possa, che ai progetti di ricerca citati nella lettera d) si debba aggiungere la considerazione dei progetti di ricerca nazionali al livello del coordinatore nazionale. Infine, l’ANVUR ritiene che nel valutare le politiche di reclutamento degli atenei si dovrebbe tenere conto, oltre che della qualità del lavoro scientifico dei reclutati, anche della loro qualità ed efficacia nella didattica mediante opportuni indicatori.

[1] Agasisti T., Catalano G. (2006), “Il finanziamento pubblico delle università con modelli formula-based: aspetti metodologici ed esperienze applicative in alcuni paesi europei”, in Brosio G., Muraro G. (a cura di), *Il finanziamento del settore pubblico*, Franco Angeli, Milano.